



GIUGNO 2013 - SOMMARIO



Le informative per l'azienda

- [Le news di giugno](#) pag. 2
- [Riforma del Lavoro: il vademecum del Ministero](#) pag. 6
- [Apprendistato: i chiarimenti del vademecum](#) pag. 8
- [Lavoro occasionale accessorio](#) pag. 9
- [Nuove indicazioni Equitalia su pignoramenti e rateizzazioni](#) pag.10
- [Regolarità imprese edili straniere](#) pag.11
- [Interdizione al lavoro delle lavoratrici madri](#) pag.12
- [Contributi sulle ferie non godute](#) *Un breve sempre utile riepilogo dell'attuale normativa* pag.13
- [Sicurezza sul lavoro: le ultime indicazioni del Ministero](#) pag.14
- [Nuovi tassi di dilazione e rateizzazione](#) pag.16



L'agenda delle scadenze

- [Principali scadenze dal 1° giugno al 30 giugno 2013](#) pag.17



Scadenze contrattuali

- [Principali scadenze contrattuali del mese di giugno 2013](#) pag.20



I formulari per l'ufficio paghe

- [La comunicazione alla DTL per il tentativo di preventiva conciliazione](#) pag.21
- [Dichiarazione del lavoratore percettore di voucher](#) pag.22



IN PRIMO PIANO

Detassazione 2013: l'accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, in data 24 aprile, hanno sottoscritto un accordo interconfederale di attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 sulla detassazione del salario di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale. Le parti hanno confermato il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato nell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure per l'efficacia delle intese modificative.

(Confindustria, Cgil – Cisl – Uil, Accordo interconfederale 24/04/2013)

Detassazione: accordo interconfederale per aziende artigiane.

In data 13 maggio è stato sottoscritto l'accordo interconfederale sulla detassazione 2013 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil. Tale accordo è volto a incentivare la definizione di accordi quadro territoriali per la detassazione delle retribuzioni di produttività nel settore delle aziende artigiane.

(Confartigianato, Accordo interconfederale 13/05/2013)

Detassazione: accordo per piccole e medie imprese.

In data 9 maggio è stato sottoscritto l'accordo interconfederale sulla detassazione 2013 tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, al fine di rendere operativa la detassazione degli straordinari nel settore delle piccole e medie imprese, in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013.

(Confapi, Accordo interconfederale 09/05/2013)

In Gazzetta il Decreto Legge per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio il D.L. n.54 del 21 maggio 2013, che ha previsto, tra gli interventi urgenti, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

(Decreto Legge 21/05/2013, n.54; G.U. 21/05/2013, n.117)

CONTRIBUTI E PREMI

Istituita la causale contributo per l'Ente Bilaterale OPNC.

L'Agenzia delle Entrate, con R.M. n.30/E del 9 maggio, ha comunicato l'istituzione della causale contributo "OPNC" per il versamento, mediante modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale OPNC Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI. **Evidenziamo alle Aziende Clienti che applicano il CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA che il nostro Studio non ha ancora iniziato a predisporre i versamenti richiesti dall'Ente Bilaterale in quanto si ritiene che non siano state fornite ancora informazioni esaustive sull'avvio effettivo dell'Ente Bilaterale di settore.**

(Agenzia delle Entrate, R.M. 09/05/2013, n.30/E)

Versamenti volontari *online*: aggiornata la funzione di frazionamento del trimestre.

L'Inps, con messaggio n.8293 del 23 maggio, ha comunicato che sul sito *internet* dell'Istituto (www.inps.it > Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Entra nel Portale > Versamenti Volontari > Entra nel servizio) è disponibile una nuova versione della funzione "FRAZIONAMENTO", per il pagamento o la stampa del bollettino Mav da parte dell'utente, entro la data di scadenza, di periodi parziali del trimestre. La procedura consente di selezionare il periodo che l'utente intende versare anche se è inferiore al trimestre intero proposto dalla procedura.

Il servizio in oggetto è stato implementato anche per il pagamento e/o la stampa del bollettino Mav per il trimestre in corso oltre a quello in scadenza.

(Inps, Messaggio 23/05/2013, n.8293)

RIPRODUZIONE VIETATA

ADEMPIMENTI

Certificazioni di malattia: nuovo formato dal 4 giugno 2013.

L'Inps, con messaggio n.7485 del 7 maggio, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC nel nuovo formato XSD. In seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD saranno coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia. I datori di lavoro che avessero realizzato sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML dovranno apportare i necessari adeguamenti. L'Istituto comunica che gli attestati di malattia saranno resi disponibili nel nuovo formato a partire dal 4 giugno 2013.

(Inps, Messaggio 07/05/2013, n.7485)

Cud: modalità di rilascio all'erede per soggetti deceduti.

L'Inps, con messaggio n.7107 del 30 aprile, ha chiarito le modalità tramite cui l'erede di un soggetto deceduto può richiedere il Cud:

- posta elettronica: i cittadini in possesso di un indirizzo certificato o di posta elettronica ordinaria possono inviare una richiesta all'indirizzo *mail* richiestaCUD@postacert.inps.gov.it;
- sportelli veloci: l'erede può ottenere il rilascio del Cud recandosi presso le sedi Inps, dove almeno uno sportello veloce è dedicato al rilascio cartaceo.

Viene precisato che l'utente, per ottenere il rilascio del Cud del soggetto deceduto, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la propria qualità di erede e gli stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza, unitamente alla fotocopia del documento d'identità.

(Inps, Messaggio 30/04/2013, n.7107)

Lavoratori domestici: nuovo servizio di estratto conto contributivo.

L'Inps, con messaggio n.7108 del 30 aprile, ha comunicato l'attivazione di un nuovo e più completo servizio *on line* per la consultazione e verifica dell'estratto conto contributivo dei lavoratori domestici, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online attraverso il percorso: Servizi per il cittadino → Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS → Lavoratori domestici → Estratto contributivo lavoratore.

(Inps, Messaggio 30/04/2013, n.7108)

Durc: il Consiglio di Stato si pronuncia sull'efficacia probatoria.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1465 del 23 aprile, in relazione all'efficacia probatoria del Durc per più appalti, ha affermato che *"non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145) (...) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem"*.

(Consiglio di Stato, Ordinanza 23/04/2013, n.1465)

PRESTAZIONI

Aggiornata l'indennità per lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino.

Il Ministero del Lavoro, con decreto del 17 maggio, ha aggiornato per l'anno 2013 l'indennità per i lavoratori autonomi volontari del Corpo del soccorso alpino e speleologico. La retribuzione media mensile di riferimento è quella spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, pari a € 2.003,60.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 17/05/2013)

Dal 1° luglio 2013 rivalutato l'assegno di incollocabilità.

L'Inail, con determinazione presidenziale n.107 del 23 aprile, ha fissato in € 253,04 la rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2013.

(Inail, Determinazione presidenziale 23/04/2013 n.107)

RIPRODUZIONE VIETATA

Infortunati sul lavoro: dal 1° luglio rivalutate le prestazioni economiche.

L'Inail, con determinazione presidenziale n.105 del 18 aprile 2013, ha approvato la relazione del Direttore generale contenente la rivalutazione, dal 1° luglio 2013, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

(Inail, Determinazione presidenziale 18/04/2013, n.105)

Nuove social card: decreto pubblicato in Gazzetta.

È stato pubblicato sulla G.U. n.102 del 3 maggio il decreto interministeriale del 10 gennaio relativo alle nuove social card per fronteggiare la povertà minorile. La sperimentazione avverrà in 12 grandi città e durerà un anno: i comuni potranno erogare la carta alle famiglie in posizione più marginale rispetto al mercato del lavoro, in base alla numerosità del nucleo familiare.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 10/01/2013, G.U. 03/05/2013, n.102)

MODULISTICA E SOFTWARE

Modelli 770 Semplificato e Ordinario: modifiche e software.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 aprile, ha apportato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, alle istruzioni e alle relative specifiche tecniche. Tali variazioni sono finalizzate a correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei modelli.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24/04/2013)

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Focus delle Entrate sulle novità fiscali per il 2013.

L'Agenzia delle Entrate, con C.M. n.12/E del 3 maggio, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella legge di Stabilità 2013 e nel *c.d. decreto Sviluppo-bis*, D.L. n.179/12. In particolare la circolare interviene in tema di: detrazioni Irpef, novità normative in materia di Iva, deducibilità di spese relative ai mezzi di trasporto a motore; fatturazione semplificata.

(Agenzia delle Entrate, C.M. 03/05/2013, n.12/E)

AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI

Equitalia: nuove agevolazioni per la rateizzazione.

Equitalia, con comunicato stampa dell'8 maggio, ha reso noto che sono previste nuove agevolazioni per il pagamento rateale delle cartelle esattoriali. Viene elevata da € 20.000,00 a € 50.000,00 la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata, con la possibilità di ottenere il pagamento dilazionato fino a un massimo di 6 anni in 72 rate, ciascuna di almeno € 100,00. Nella richiesta di rateazione è anche possibile indicare la preferenza per un piano di dilazione a rate variabili e crescenti. Inoltre Equitalia precisa che il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc per partecipare alle gare di appalto e Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché è in regola con i pagamenti.

Il comunicato contiene anche una tabella con le rateazioni divise per regione.

(Equitalia, Comunicato 08/05/2013)

PREVIDENZA

Salvaguardati: l'Inps illustra lo stato dell'arte a oggi.

L'Inps, con circolare n.76 dell'8 maggio, ha riepilogato le disposizioni relative alle tre operazioni della *c.d. salvaguardia* intervenute fino ad oggi, che consentono a determinate tipologie di lavoratori l'accesso alla pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti-Fornero.

L'Istituto illustra per ciascuna delle tre operazioni le tipologie di lavoratori, i criteri della salvaguardia e lo stato delle lavorazioni, mettendo in evidenza gli aspetti più problematici emersi in sede di attuazione.

(Inps, Circolare 08/05/2013, n.76)

RIPRODUZIONE VIETATA

Procedure standardizzate di valutazione dei rischi obbligatorie dal 1° giugno.

Il Ministero del Lavoro, sul proprio sito, nell'area dedicata alla sicurezza sul lavoro, ricorda che dal 1° giugno 2013 le aziende fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno produrre un documento di valutazione dei rischi.

Il Ministero, per agevolare il corretto adempimento degli obblighi di legge, ha fornito le procedure standardizzate e il modulo per la redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art.29, co.5 del D.Lgs. n.81/08. Sullo stesso sito il Ministero ha pubblicato una serie di FAQ redatte in collaborazione con l'Inail per fornire chiarimenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Sito)

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



RIFORMA DEL LAVORO - IL VADEMECUM DEL MINISTERO

A seguito dell'incontro tenutosi il 7 e 8 febbraio scorsi organizzato dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la stessa Direzione ha ritenuto di rendere pubblici gli orientamenti interpretativi condivisi nel corso del dibattito. Qui di seguito alcune specificazioni.

Lavoro a tempo determinato

il contratto a tempo determinato acausale di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo lavoratore e il datore di lavoro precedenti rapporti di lavoro subordinato. Viene altresì precisato che il rapporto a termine acausale non può essere prorogato nemmeno se il contratto iniziale è stato stipulato con una durata inferiore a 12 mesi. Si chiarisce che può essere ammesso un periodo "cuscinetto" di 30 e 50 giorni, alla fine del rapporto a tempo determinato di durata rispettivamente inferiore o pari a sei mesi (compreso quello acausale) senza incorrere nella trasformazione a tempo indeterminato e senza che, nel caso di omessa o tardiva comunicazione al Centro Impiego comporti una conseguenza sul piano sanzionatorio in quanto non espressamente prevista.

È fatto obbligo rispettare, in qualunque caso **(ivi compreso la c.d. sostituzione per maternità. Su tale argomento il Min. del Lav. ha espressamente preso posizione contrariamente a quanto affermato dai Consulenti del Lavoro. Su tale causale, anche se non condividiamo giuridicamente l'interpretazione del Min. del Lav. ci adegueremo in attesa di giurisprudenza in merito)**, gli intervalli tra un contratto a termine successivo e l'altro (60 o 90 giorni, oppure quelli ridotti ove previsti dalla contrattazione collettiva). L'unico caso in cui non è d'obbligo il rispetto rigoroso degli intervalli temporali è quello concernente l'assunzione del lavoratore in mobilità in considerazione della peculiarità del contratto. È stato inoltre chiarito che la misura sanzionatoria della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non trova applicazione con riferimento alla successione temporale di più contratti di somministrazione a tempo determinato.

Contratto intermittente

Viene specificato che risulta fondamentale, al fine dell'individuazione dei presupposti della discontinuità o intermittenza, la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto, ancorché il rapporto di lavoro intermittente presenti esigui intervalli temporali tra una prestazione e l'altra. Inoltre qualora la contrattazione collettiva individui uno o più periodi predeterminati nel corso dell'anno durante i quali sia possibile attivare rapporti di lavoro intermittente, ne consegue che non sia possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferibile all'intero anno. La sanzione amministrativa, concernente la mancata comunicazione dell'espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente (da € 400,00 a € 2.400,00) trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempito il richiamato obbligo. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la "condotta" del trasgressore trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

Il progetto, autonomamente gestito dal collaboratore, non può identificarsi in modo sintetico con l'oggetto sociale, ma deve risultare caratterizzato da una sua specificità, completezza, autonomia

RIPRODUZIONE VIETATA

ontologica e predeterminatezza del risultato atteso. Il compenso viene erogato in relazione al risultato finale, pertanto il parametro del tempo impiegato risulta essere ininfluenza.

Procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il datore di lavoro può farsi rappresentare in sede conciliativa con apposita delega autenticata conferita a professionisti abilitati (esclusivamente avvocati o consulenti del lavoro); in caso di mancata presentazione del datore di lavoro il personale incaricato provvederà a redigere il verbale di mancata presentazione e la procedura si considererà espletata. Si precisa che si potrà presentarsi alla conciliazione anche con un accordo precedentemente raggiunto in sede sindacale, la commissione ne verificherà i presupposti e i contenuti.

Sono esclusi dalla procedura i licenziamenti in periodo di prova, dei dirigenti, per superamento del periodo di comporta e dell'apprendista al termine del periodo formativo.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: APPRENDISTATO – I CHIARIMENTI DEL VADEMECUM

Il Ministero del Lavoro, con il *Vademecum* sulla Riforma del lavoro, è intervenuto in particolare in materia di apprendistato con significative precisazioni.

Libretto formativo del cittadino

Il *Vademecum* ministeriale contiene un'importante precisazione in materia di libretto formativo del cittadino, strumento documentale che non è mai stato implementato in una veste ufficiale obbligatoria. Pertanto, in assenza, sarà possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante un registro all'uopo predisposto, senza particolari formalità da parte del datore di lavoro. Sulla base delle attività registrate, si valuterà la legittimità della formazione erogata, anche mediante la verifica della corrispondenza di quanto registrato con quanto svolto, in caso di accessi ispettivi.

Tutor

Inoltre, in riferimento alla figura del *tutor*, viene precisato che le violazioni connesse alla sua presenza non determinano automaticamente la riqualificazione del contratto di apprendistato, ma solo sanzioni amministrative (da € 100,00 a € 600,00; in caso di recidiva da € 300,00 a € 1.500,00). Inoltre, da tali violazioni non discenderà in via automatica l'applicazione della sanzione prevista dal co.1 dell'art.7 del D.Lgs. n.167/11 (versamento della differenza fino a contribuzione piena maggiorata del 100%).

Ricordiamo alle Aziende Clienti che il nostro Studio ha recentemente pubblicato una apposita e mirata circolare sull'argomento del nuovo apprendistato comunque sempre reperibile sul nostro sito.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Con la circolare n.21/13 l'Inail, in seguito a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, in particolare con il *Vademecum* sulla Riforma del lavoro, è intervenuto a commentare le principali novità, in tema di lavoro accessorio, conseguenti alla Riforma del Lavoro.

Nella nuova attuale definizione, tale forma di lavoro subordinato va a riguardare quelle prestazioni di **"natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare"**.

Ove, tuttavia, tale rapporto sia operato con imprese o professionisti, il limite annuo scende ad € 2.000,00. Un limite posto adesso sulla persona del prestatore, al contrario di quanto disposto nella previgente disciplina, dove il limite annuo era posto per singolo committente.

Quanto appena esposto risulta una novità certamente rilevante e semplificativa, dato che sono state eliminate tutte le precedenti distinzioni limitative circa le categorie di lavoratori o i settori per le quali tale forma di contratto era stipulabile.

La remunerazione, nello specifico rapporto, avverrà a mezzo dei già conosciuti *voucher* - acquistabili presso l'Inps, tabaccai abilitati, uffici postali e sportelli banche popolari - che hanno valenza oraria e dovranno essere preventivamente numerati e datati. Il loro valore singolo, pari a € 10,00, è comprensivo degli oneri previdenziali Inps (13%) e assicurativi Inail (7%), oltre a un aggio dovuto al rivenditore (5%), per cui il valore netto, liquidabile al lavoratore, sarà pari a € 7,50.

Da rimarcare la specificità di tale contratto nei casi di rapporto di lavoro in agricoltura, nel settore pubblico e all'interno di un'impresa familiare, **così come la sua inutilizzabilità in casi di contratti di appalto**. Estrema attenzione dovrà inoltre essere riservata al non superamento della soglia annuale massima; tale situazione, infatti, comporterebbe la trasformazione in contratto di lavoro subordinato, oltre alle relative sanzioni.

In breve una schematizzazione delle principali caratteristiche:

Definizione dell'attività operabile	Prestazioni meramente occasionali
Limite di valore per l'applicabilità	€ 5.000,00 netti per anno solare tra tutti i committenti € 2.000,00 netti per anno se imprese o professionisti
Casi di applicabilità	A tutte le attività e senza alcuna limitazione a categorie di prestatori
Valore del <i>voucher</i>	€ 10,00 lordi comprensivi di oneri Inps ed Inail

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: NUOVE INDICAZIONI EQUITALIA SU PIGNORAMENTI E RATEIZZAZIONI

Con specifiche istruzioni interne Equitalia è intervenuta, giorni addietro, sia in tema di pignoramenti sui conti correnti di talune tipologie di debitori che riguardo alle istanze di rateizzazione delle somme a debito.

L'ente di riscossione ha infatti stabilito il blocco dei procedimenti di pignoramento sui conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano un reddito mensile inferiore ad € 5.000,00. Nel caso di superamento di tale soglia il pignoramento sarà invece attivabile, ma solo dopo aver preventivamente intentato la medesima azione nei confronti del terzo, sullo stipendio o sulla pensione, ossia presso il datore di lavoro o l'ente di previdenza.

Sono state inoltre agevolate alcune forme di rateizzazione del debito in riscossione. Come noto, fino ad ora era possibile formulare una richiesta di rateizzazione, in forma semplificata, sino a una somma massima a debito di € 20.000,00, indicando soltanto specifici motivi di difficoltà al pagamento. Tale soglia è stata ora aumentata ad € 50.000,00, con possibilità di ottenere fino a 72 rate mensili. Solo quando il debito in riscossione risulti superiore all'ultimo importo innanzi indicato, sarà necessario fornire ulteriore documentazione a sostegno della richiesta di rateizzazione. Si tratta, in sostanza, di una semplificazione amministrativa di accesso alla procedura, che nell'intento di Equitalia dovrebbe agevolare un notevole numero di soggetti debitori.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: regolarità imprese edili straniere

Il 9 aprile scorso le Associazioni nazionali del settore edile e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno sottoscritto un protocollo di intesa in merito alle procedure di verifica della regolarità contributiva delle imprese straniere con operai in regime di distacco e di scambio informativo tra le Casse Edili e le Direzioni Territoriali del Lavoro.

In attesa di ricevere ulteriori indicazioni tecniche sull'applicazione dello stesso, pare opportuno iniziare a evidenziare quanto segue:

- ➔ le parti sottoscrittrici del protocollo si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti Sociali, Casse Edili, Cpt e scuole edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire sia la regolarità del mercato sia l'adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati, nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri; il sistema di reciproca informativa sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n.72/00;
- ➔ le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all'iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali;
- ➔ alle Casse Edili le imprese sopra evidenziate dovranno presentare, ai fini della verifica contributiva e retributiva, la documentazione afferente il distacco stesso, contenente il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall'impresa distaccante, copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l'ente assicuratore del paese di origine e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;
- ➔ le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l'iscrizione dei lavoratori distaccati;
- ➔ le Casse Edili provvederanno a segnalare alle DTL eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: INTERDIZIONE AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI

Il Ministero del Lavoro, con nota n.7553 del 29 aprile, ha fornito alcune linee guida alle sedi territoriali in materia di interdizione dal lavoro della lavoratrice madre, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.35/12.

Provvedimento di interdizione: quando ricorre

La nota ricorda che per le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto disposto dal **D.Lgs. n.151/01**, art.7, è prescritto:

- ➔ il divieto allo svolgimento di lavori che esponano ad agenti e situazioni pregiudizievoli fino a sette mesi dopo il parto;
- ➔ il divieto, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, per le prestazioni che comportino nocumento all'andamento della gravidanza.

Inoltre, quando non ricorrano le sopradescritte situazioni, le **DTL** possono disporre lo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni qualora le condizioni di lavoro o ambientali determinino una situazione ugualmente pregiudizievole per la salute della lavoratrice; in particolare il presupposto per l'individuazione di tali rischi è la valutazione di rischio condotta in base al D.Lgs. n.151/01 dal datore di lavoro, che dovrà anche indicare e adottare le misure per eliminare detto rischio. Solo in casi eccezionali, in cui emergano vistose contraddittorietà nel documento di valutazione del datore, l'inadeguatezza dei criteri valutativi e valutazioni generiche, la DTL potrà interessare le Asl per una verifica e, in ogni caso, emanerà il provvedimento interdittivo.

Il Ministero chiarisce inoltre che, qualora non sia possibile lo spostamento ad altra mansione, verrà adottato il provvedimento di astensione dal lavoro.

L'impossibilità di spostamento può derivare solo da una valutazione del datore di lavoro, in quanto è l'unico a conoscenza dell'organizzazione aziendale. Le DTL hanno quindi la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a successivi accertamenti ispettivi per verificare quanto affermato dal datore di lavoro esclusivamente sulla base di elementi tecnici, tenendo sempre presente che l'organizzazione aziendale è di esclusiva pertinenza dell'imprenditore. Pertanto la collocazione della lavoratrice in un'attività diversa da quella normalmente svolta deve essere utile e non deve pregiudicare il raggiungimento delle finalità aziendali.

Diniego al provvedimento di interdizione da parte delle DTL

Qualora non si ravvisino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice in fase di gestazione o nei 7 mesi successivi al parto e qualora, in caso di pericolo, sia possibile lo spostamento ad altre mansioni, la DTL potrà esprimere provvedimento di diniego rispetto alla richiesta di interdizione. Qualora sia possibile lo spostamento ad altra mansione questa possibilità costituirà la motivazione del provvedimento di diniego stesso.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE – Il punto della situazione sulla normativa

Il periodo minimo di quattro settimane di ferie obbligatorie per legge non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ma possono essere monetizzate:

- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale.

Le quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, ove non godute entro il termine di diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta, sulla base dell'art.2109 c.c., che dispone che il momento di godimento delle ferie sia stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.66/03. Per quanto concerne l'obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, le istruzioni possono così sintetizzarsi:

- ▶ in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenti il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale, con la conseguenza che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
- ▶ i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;
- ▶ nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi si applicano i principi della circolare Inps n.15/02.

L'Inps aveva anche precisato in un proprio messaggio che, nel caso nel corso dei diciotto mesi intervengano interruzioni temporanee della prestazione lavorativa contemplate da norme di legge (ad esempio malattia e maternità), il predetto termine rimane sospeso per la durata degli eventi stessi, ricominciando a decorrere dal giorno della ripresa del lavoro (messaggio Inps n.18850/06).

Gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Le scadenze degli adempimenti contributivi non sono però un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie. Pertanto, nel caso in cui queste siano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro, portando il compenso in diminuzione dell'imponibile dell'anno al quale era stato imputato attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE in UniEmens, secondo le istruzioni del documento tecnico.

A titolo esemplificativo, quindi, in assenza di disposizioni o accordi diversi e presupponendo la maturazione delle ferie dal 1° gennaio al 31 dicembre, il termine per il calcolo dei contributi sulle ferie maturate nel 2011 e non godute coincide con il 30 giugno 2013, ma l'adempimento contributivo può essere assolto nel mese successivo e, quindi, il versamento può essere effettuato nel mese di agosto. [Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO - LE ULTIME INDICAZIONI DEL MINISTERO

In data 2 maggio la Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro, prevista dall'art.12, co.2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. n.81/08), ha fornito risposta a sette quesiti in tema di sicurezza sul lavoro.

Interpello n.1/13: sorveglianza sanitaria per stagisti e studenti minorenni

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.1, ha precisato che la visita medica obbligatoria per il lavoratore minorenne vige solo laddove vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per l'adolescente stagista e per lo studente minorenne, che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Infatti, lo *stage*, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Pertanto ai soggetti impiegati con tali tipologie di accordo, anche se minorenni, andranno applicate solo le norme in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. n.81/08 e non le norme sulla sorveglianza previste dalla L. n.977/67 per i minori.

Interpello n.2/13: coordinatore progettazione e esecuzione lavori: requisiti professionali

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.2, ha chiarito che integrano i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni le seguenti attività, in riferimento a cantieri temporanei o mobili:

- ✓ direttore di cantiere;
- ✓ capo cantiere;
- ✓ capo squadra;
- ✓ direttore dei lavori;
- ✓ direttore operativo di cantiere;
- ✓ assistente ai soggetti sopraccitati, con mansioni che comportino la frequentazione del cantiere;
- ✓ responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- ✓ responsabile dei lavori;
- ✓ datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- ✓ progettazione nel settore delle costruzioni.

Viene inoltre chiarito che tra i requisiti necessari del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori rientra il possesso di laurea magistrale o specialistica conseguita in una classe indicata nell'art.98, co.1 del D.Lgs. n.81/08, o di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico.

Interpello n.3/13: niente PSC per interventi necessari a erogare servizi essenziali

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.3, ha chiarito che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali quelli relativi all'erogazione di acqua, energia, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possono essere effettuati senza la necessità di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel caso in cui siano necessari a fronteggiare un'emergenza nell'erogazione o a garantire continuità di erogazione di servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determinerebbe un'emergenza.

RIPRODUZIONE VIETATA

Interpello n.4/13: servizi igienico-assistenziali a disposizioni dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.4, è intervenuto in merito agli obblighi per il datore di lavoro, statuiti dall'art.63, co.1, D.Lgs. n.81/08, di mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi e locali di riposo, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi con acqua corrente calda e, se necessario, mezzi detergenti e per asciugarsi. Il Ministero ha stabilito che nei casi in cui il posto di lavoro sia collocato all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, il datore assolve ai suoi obblighi mettendo a disposizione questi servizi anche non in uso esclusivo, purché questi siano fruibili dai lavoratori in maniera agevole senza aggravio di costi e nel rispetto delle norme igieniche.

Interpello n.5/13: non delegabile la valutazione del rischio stress lavoro correlato

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.5 del 2 maggio 2013, ha chiarito che la valutazione del rischio da stress lavoro correlato rientra tra le attività aventi natura strettamente personale per il datore di lavoro e, pertanto, non è delegabile a terzi, anche qualora il datore decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

Interpello n.6/13: le indicazioni per la sicurezza di *stuntmen* e addetti agli effetti speciali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.6, rispondendo a un quesito molto complesso presentato dall'Associazione Produttori televisivi in materia di applicazione delle previsioni sulla sicurezza a *stuntmen* e addetti agli effetti speciali, ha chiarito che gli interPELLI della Commissione per la sicurezza possono solo fornire indicazioni di massima sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e non su casi specifici. Fatta tale premessa viene ribadito che, nel caso specifico:

- ✓ la casa di produzione che effettua tali lavorazioni utilizzando proprio personale dovrà formare i capi reparto per tali attività, poiché essi assolvono al ruolo di preposto;
- ✓ se le attività vengono appaltate ad altra società, diversa da quella di produzione, i rischi di tale attività saranno rischi specifici della società appaltatrice o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con le strutture e i processi del committente.

Interpello n.7/13: idoneità dei lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.7, ha chiarito che il committente o il responsabile dei lavori per i cantieri temporanei o mobili dovrà, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, accertare il possesso della documentazione prevista all'allegato XVII, co.2, lett.d) del D.Lgs. n.81/08, ma non dovrà esigere la presentazione degli attestati inerenti alla formazione e all'idoneità sanitaria del lavoratore autonomo. Infatti è possibile affidare il lavoro al prestatore autonomo sia in possesso della suddetta documentazione sia al soggetto privo degli attestati stessi, visto che per il lavoratore autonomo "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e "partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza" sono facoltà e non obblighi.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: NUOVI TASSI DI DILAZIONE E RATEIZZAZIONE

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,50%, **a decorrere dall'8 maggio 2013**, il Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR), che incide sulla determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili. I tassi applicati dagli enti previdenziali e assistenziali sono:

INPS, circolare n.74 del 7 maggio	
Adempimenti	Percentuale applicata
Dilazione	6,50%
Differimento	6,50%
Sanzioni Civili per ritardato pagamento	6,00%
Procedure Concorsuali	2,50%

Inail, circolare n.23 dell'8 maggio	
Adempimenti	Percentuale applicata
Rateazione e dilazione per premi e accessori*	6,50%
Sanzioni civili	6,00%

* Anche per domande presentate in data anteriore all'8 maggio 2013 a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione o abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 8 maggio 2013 o successiva.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° giugno al 30 giugno 2013, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

lunedì 10 giugno

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

venerdì 14 giugno

▪ **Assistenza fiscale - Datori di lavoro che prestano assistenza fiscale – Proroga dei termini**

È stato prorogato ad oggi il termine di consegna al dipendente del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (Modello 730- 3). (DPCM 26 aprile 2013).

domenica 16 giugno

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

* Si ricorda che l'art. 18 del D.Lgs. n.241/97, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

RIPRODUZIONE VIETATA

▪ **Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati**

Consegna al contribuente del Modello730 elaborato e del prospetto di liquidazione.

Secondo quanto reso noto dalla stampa specializzata è alla firma del Ministero dell'Economia il DPCM di proroga delle scadenze relative al modello 730/2013: potrebbe quindi essere prorogato al 10 giugno 2013 il termine per la presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (DPCM 23 maggio 2013) e, di conseguenza, al 24 giugno il termine per la consegna al contribuente del Modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Versamento arretrati del contributo dovuto nel caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni**

Termine per il versamento, senza aggravio di oneri accessori, del contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da **“gennaio a marzo 2013”** (Circolare Inps n.44 del 22 marzo 2013).

▪ **Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al **quarto trimestre 2012**.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

▪ **Datori di lavoro – Versamento del premio Inail ed autoliquidazione**

I datori di lavoro che non hanno ricevuto nei termini le basi di calcolo necessarie per la liquidazione del premio a seguito di denuncia di inizio attività con decorrenza **2012** sono tenuti al versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail relativo al **saldo 2012** e all'**acconto 2013**, risultante da autoliquidazione.

martedì 25 giugno

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

domenica 30 giugno

- **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

- **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **1° trimestre 2013**.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2013

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di giugno 2013.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 10 DICEMBRE 2010 – 17 DICEMBRE 2010 - 26 GENNAIO 2011	
IMPORTO PER MANCATO RINNOVO CCNL	Indennità periodo gennaio-aprile; seconda <i>tranche</i>
CEMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 20 MARZO 2013	
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 120,00
CERAMICA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2010	
AUMENTO MINIMI TABELLARI	Livello A1; € 1.931,51
UNA TANTUM	⇒ <i>Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès</i> € 60,00
CREDITO - ACCORDO 19 GENNAIO 2012	
ELEMENTO DISTINTIVO DELLA RETRIBUZIONE	Livello Q/4; € 140,41
CREDITO COOPERATIVO- ACCORDO 21 DICEMBRE 2012	
ELEMENTO DISTINTIVO DELLA RETRIBUZIONE	Livello Q/4; € 140,41
METALMECCANICA – AZIENDE COOPERATIVE – IPOTESI DI ACCORDO 13 MAGGIO 2013	
MAGGIORAZIONI LAVORO NOTTURNO/TURNISTI	Lavoro notturno dei turnisti; maggiorazione 20% Lavoro notturno dalle 22 alle 6; maggiorazione 25%
METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI – IPOTESI DI ACCORDO 5 DICEMBRE 2012	
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 455,00
MAGGIORAZIONI LAVORO NOTTURNO E TURNISTI	Lavoro notturno dei turnisti; maggiorazione 20% Lavoro notturno dalle 22 alle 6; maggiorazione 25%
OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 23 SETTEMBRE 2010	
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 195,00

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: LACOMUNICAZIONE ALLA DTL PER IL TENTATIVO DI PREVENTIVA CONCILIAZIONE

Il datore di lavoro, per procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha l'obbligo di inviare una comunicazione scritta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (in base al luogo dove viene svolta la prestazione) e di trasmetterla per conoscenza al lavoratore destinatario del licenziamento. La procedura si considera avviata dal giorno della ricezione della comunicazione scritta da parte della DTL. Riportiamo di seguito alcuni schemi predisposti sulle indicazioni delle DTL di Modena

Fac simile: [Comunicazione di licenziamento per GMO alla DTL](#)

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di

_____ e, p.c. al/lavoratore/trice

OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – comunicazione alla DTL

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via _____ n. _____ a _____, legale rappresentante pro tempore della società/ditta _____, con sede legale in _____, via _____, C.F. e P.IVA _____ esercente l'attività di _____, CCNL applicato _____, con _____ dipendenti

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. n.604/66 (come modificato dall'art.1, co.40 della L. n.92/12) che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del/la lavoratore/trice sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____ occupato/a a decorrere dal _____ nella sede operativa di _____, con la qualifica di _____, le mansioni di _____, per le seguenti ragioni:

Sono/Non sono previste misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore (se sì, indicare quali) _____

Data _____

Il legale rappresentante

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PERCETTORE DI *VOUCHER*

Ai fini dei controlli ispettivi sul corretto utilizzo dei buoni lavoro, il Ministero del Lavoro ha previsto che, data l'importanza dell'aspetto economico che qualifica la fattispecie e in attesa del completamento da parte dell'Inps del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti, il committente possa richiedere al lavoratore una dichiarazione, di cui si fornisce un fac-simile, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti che, insieme alla comunicazione preventiva della prestazione, costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali sanzioni.

Pare in ogni caso opportuno ricordare quanto precisato dal Ministero del Lavoro che, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, ritiene che il superamento dei limiti economici determini una "trasformazione" della prestazione occasionale accessoria in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano fungibili con quelle rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

Si ricorda, inoltre, che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio, con la conseguenza che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di compenso.

[Fac simile: dichiarazione sostitutiva di certificazione del lavoratore percettore di *voucher*](#)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n.445/00)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____) via/piazza _____
_____ n. _____

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

di aver percepito ad oggi nel corrente anno solare compensi per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (*voucher*) pari ad euro _____ lordi;

di essere/non essere percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al destinatario della presente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato.

(luogo e data)

Il/la dichiarante _____

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo

Filippo Brenna

Nicoletta Nasazzi

Viviana Gigliotti

Chiara Valsecchi

Pamela Gobbi

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

GIUGNO 2013 Pag. 23